

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono una forma concreta di ampliamento dell'offerta formativa che la scuola propone ai propri alunni. Tali proposte devono tenere conto tanto delle finalità educative che la scuola ed in particolare il singolo consiglio di classe si propongono, quanto delle strategie adottate per il raggiungimento di obiettivi quali:

- l'ampliamento e l'integrazione della proposta culturale della scuola, completando le competenze specifiche e tecniche e contribuendo a migliorare la preparazione culturale di base degli alunni;
- l'educazione alla convivenza, migliorando il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

Le visite guidate e i viaggi di istruzione non possono quindi avere finalità meramente ricreative o di evasione degli impegni scolastici. L'attività didattica, infatti, anche durante un viaggio d'istruzione non è sospesa, ma più propriamente attuata in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo.

Nello stendere l'attuale regolamento relativo ai viaggi e alle visite guidate si è considerata la normativa scolastica vigente (C.M. 14.08.92 n.291, C.M. 28.12.95 n.380, D.L. 17.03.95 n.111, C.M. 02.10.96 n.623, Note Min. 3630/2010, 380/2011, 2209/2012, 674/2016).

PARTE PRIMA:

FINALITÀ, DESTINATARI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1

Secondo quanto sancito dalla normativa in materia di viaggi di istruzione e visite guidate, si possono individuare le seguenti categorie:

- Viaggi di integrazione culturale: effettuati in Italia e all'estero, hanno come finalità la migliore conoscenza del patrimonio naturalistico, artistico, socio-culturale delle località visitate.
- Viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo: mirati all'acquisizione di esperienze tecnico-professionali, favorendo l'integrazione del mondo scolastico con la realtà produttiva ed economica (rientrano in tale categoria anche le visite presso realtà aziendali).
- Viaggi connessi ad attività sportiva: mirati ad attivare esperienze formative e raggiungere obiettivi di educazione alla salute e al benessere. Tra le iniziative che rientrano in tale categoria vi sono le settimane bianche, settimane verdi e azzurre.
- Visite guidate: si svolgono nell'arco di un'intera giornata presso "complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc."

Art. 2

Il viaggio d'istruzione e la visita guidata, inserendosi nella normale attività scolastica proposta agli alunni, dovrebbero prevedere la partecipazione di tutti gli alunni della classe. Non essendo però sempre possibile la totale adesione della classe e per consentire la realizzazione degli obiettivi legati a tali esperienze, si pone il limite minimo dell'80% degli alunni per procedere all'approvazione del viaggio d'istruzione o della visita guidata.

Art. 3

La quota di partecipazione degli alunni al viaggio è calcolata sul totale degli alunni della classe ad eccezione dei seguenti casi:

- vi siano alunni che documentino l'impossibilità di partecipare al viaggio;
- vi siano alunni che hanno già partecipato a viaggi a scelta individuale (Integration Stay, viaggio della memoria, etc.) o ad altre particolari iniziative;

- vi siano in corso provvedimenti disciplinari a carico di alcuni alunni che prevedano l'esclusione dal viaggio stesso.

Art. 4

Per gli alunni minorenni è obbligatorio acquisire l'autorizzazione scritta di chi esercita la responsabilità genitoriale; la stessa autorizzazione è richiesta anche per gli alunni maggiorenni nel solo caso in cui sia previsto un contributo economico.

PARTE SECONDA: TEMPI, MODALITÀ DI APPROVAZIONE E PAGAMENTO DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE.

Art. 5

Il periodo massimo utilizzabile per le visite guidate e i viaggi d'istruzione è complessivamente di sei giorni per ciascuna classe.

Art. 6

Non è possibile effettuare visite guidate o viaggi d'istruzione nell'ultimo mese dell'attività didattica.

Art. 7

Il termine dei viaggi d'istruzione dovrebbe coincidere sempre con un giorno prefestivo al fine di limitare le "assenze da rientro".

Art. 8

All'inizio dell'anno scolastico la Commissione Viaggi sottopone ai Consigli di Classe una prima proposta con l'indicazione della durata e delle possibili mete dei viaggi d'istruzione attivabili in corso d'anno. La stessa commissione raccoglie le adesioni e le eventuali ulteriori proposte e ne valuta la fattibilità. Il viaggio di istruzione è approvato dal Consiglio di Classe previa verifica della quota degli studenti partecipanti. L'approvazione definitiva è deliberata dal Consiglio d'Istituto o dalla Giunta Esecutiva.

Art. 9

I viaggi d'istruzione che ogni Consiglio di Classe approva dovranno essere progettati integrando le finalità del viaggio con la programmazione didattico-culturale d'inizio anno e dovranno essere coerenti con gli obiettivi didattici e educativi prefissati. È necessario che agli alunni sia garantita preventivamente l'adeguata preparazione per ciò che concerne gli obiettivi didattici al fine di orientarli in merito al viaggio, promuovendo una vera e propria esperienza d'apprendimento. La preparazione preliminare potrà richiedere anche la predisposizione di materiale didattico idoneo a supportare le scelte fatte, oltre che indicare i momenti salienti del viaggio stesso.

Art. 10

L'approvazione del viaggio d'istruzione da parte del Consiglio di Classe richiede la condivisione delle scelte fatte da parte di tutte le componenti che vi partecipano, pertanto verrà fatta in seduta plenaria.

La decisione dovrà tener presente i seguenti criteri:

- coerenza delle finalità del viaggio con la programmazione culturale-educativa d'inizio d'anno;
- la partecipazione di almeno l'80% della classe, salvo deroghe di cui all'art. 3;
- la valutazione del comportamento della classe durante le attività curricolare;
- la valutazione fatta dai docenti accompagnatori in precedenti viaggi o visite guidate.

Art. 11

Nel determinare i costi del viaggio dovranno essere comprese anche eventuali spese accessorie. La quota di spesa per ogni giorno non dovrà comunque superare la cifra fissata annualmente dal Consiglio d'Istituto.

Art. 12

A conclusione della relativa procedura amministrativa è possibile definire il viaggio in dettaglio, gli studenti partecipanti dovranno versare un acconto fino al 50% del costo totale, per evitare successive rinunce che ridurrebbero i partecipanti al viaggio. Il versamento è da realizzarsi mediante procedura automatizzata Pago/PA secondo le scadenze fissate dal Regolamento di Contabilità. Alla stessa data deve essere restituita la conferma dell' "Autorizzazione al viaggio istruzione" che riporta i dati definitivi relativi al viaggio. Con procedura analoga, prima dell'effettuazione del viaggio, verrà richiesto alla famiglia il saldo.

Art. 13

Gli studenti che, nonostante l'adesione mediante l'autorizzazione, rinunciano al viaggio d'istruzione sono tenuti al versamento, tramite procedura automatizzata Pago/PA, dei costi di trasporto e l'eventuale penale richiesta dall'agenzia.

Qualora la partecipazione al viaggio venisse negata allo studente per motivi disciplinari gravi, l'acconto non verrà restituito.

Agli studenti che, nonostante la conferma dell'autorizzazione, non parteciperanno al viaggio, non verrà garantito alcun rimborso a meno che non sussista una giusta causa (motivi familiari gravi documentati da certificati, ricovero ospedaliero...).

Art. 14

In caso non sia previsto a livello statale, sarà possibile accedere ad un fondo di contribuzione e solidarietà per alunni con disagiate condizioni economiche, a seguito della presentazione di un'adeguata documentazione. In tal caso la quota dei singoli alunni sarà aumentata fino ad un massimo del 5%, al fine di costituire il fondo di solidarietà.

PARTE TERZA: DOCENTI ACCOMPAGNATORI

Art. 15

Gli insegnanti accompagnatori devono essere scelti fra i docenti della classe e preferibilmente *"di materie attinenti alle finalità"* del viaggio o della visita. *"Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport"*. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere almeno un proprio insegnante come accompagnatore.

Art. 16

I docenti accompagnatori devono impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio d'istruzione. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente Scolastico disporrà la sua sostituzione incaricando l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio per la quale spetta la corresponsione dell'indennità di missione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti. La funzione di docente accompagnatore implica *"un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e di colpa grave"*.

Art. 17

Il rapporto docenti accompagnatori/alunni viene fissato annualmente dal Consiglio d'Istituto. Si ritiene comunque utile che *"la più ampia partecipazione dei docenti serva a soddisfare al meglio le necessità della"*

sorveglianza e dell'apporto didattico". L'assegnazione di un accompagnatore per classe sarà attribuito indicativamente ogni 15 studenti.

Art. 18

In caso di partecipazione al viaggio d'istruzione di alunni con disabilità o particolari problemi di salute, il Consiglio d'Istituto delega il Dirigente Scolastico a valutare l'attribuzione di un ulteriore accompagnatore.

Art. 19

L'Istituto deve, di norma, garantire l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo *"da escludere che lo stesso docente partecipi a più viaggi d'istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante"*.

Art. 20

Al termine del viaggio d'istruzione i docenti accompagnatori dovranno compilare una relazione in cui si evidenzino gli eventuali disservizi o inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, siano essi dipendenti dall'organizzazione del viaggio o dal non corretto comportamento degli alunni. Nel caso in cui gli studenti non abbiano mantenuto atteggiamenti responsabili, saranno soggetti a procedimenti disciplinari che potranno comportare l'esclusione da successive visite guidate e viaggi d'istruzione.

Analoga decisione verrà estesa ad una classe qualora, nella totalità, abbia causato disagi, danni o assunto comportamenti irresponsabili.

PARTE QUARTA: DOCUMENTAZIONE

Art. 21

La documentazione da acquisire agli atti della scuola è la seguente:

- a. l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi d'appartenenza;
- b. le dichiarazioni di consenso delle famiglie, se trattasi di alunni minorenni;
- c. l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
- d. il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l'indicazione delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
- e. il programma analitico del viaggio;
- f. la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
- g. prospetto comparativo delle agenzie partecipanti alla procedura di selezione;
- h. specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni;
- i. per i viaggi all'estero, documento d'identità valido per l'espatrio di tutti i partecipanti.

Ai suddetti atti deve sempre fare riferimento la delibera del Consiglio d'Istituto, la quale dovrà riportare il parere del consiglio di classe.

Aggiornato Ottobre 2024

Approvato dal Consiglio di Istituto 28 Novembre 2024